



Titolo

Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – pagamento tardivo delle somme – non è circostanza attenuante

Descrizione

Il pagamento tardivo delle somme poste a carico di società o tesserati dai collegi arbitrali non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) (CFA, Sez. I, n. 86/2023-2024). Analogamente è da ritenersi, sussistendo l' *eadem ratio*, nel caso di verbale di conciliazione predisposto ai sensi dell'art. 9.4 del Regolamento del collegio arbitrale allegato all'accordo collettivo Associazione italiana calciatori-Lega nazionale dilettanti.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 100/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 13, comma 1, lett. e) CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0100 CFA del 18 aprile 2025 (PFI/Sig. Gianni Pittorra-U.S.D. Nuorese Calcio 1930)